

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Provincia di Brescia



**Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Modifica della composizione del risultato di
amministrazione del rendiconto della gestione 2022.**

**Il Revisore dei Conti
ANDREA MARIANI**

Verbale n. 17 del 23 giugno 2023

Il sottoscritto Andrea MARIANI, nominato Revisore unico dei Conti del Comune di Capriano del Colle con deliberazione del C.C. n. 54 del 27 dicembre 2021, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo così come prescritto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N° 267 (TUEL),

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2022

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i vigenti artt. 106 del D.L. n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020 riguardanti il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali;

Visto l'art. 1 comma 449 lettera D sexies della legge 232/2016

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/05/2023 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;
- l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 dispone quanto segue:

"Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al

citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome”;

- la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 di seguito riportata “*Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). E’ possibile rettificare tali documenti contabili? Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP.*”;

- l’art. 1, comma 449 lettera d sexies, della legge 232/2016 dispone quanto segue:
449. *Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:*
destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì

disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; (224) (231)

Considerato che le risultanze del rendiconto 2022 non sono allineate a quelle delle successive certificazioni di cui al richiamato art. 13 del D.L. n. 4/2022, trasmessa dall'Ente utilizzando l'apposito applicativo web in data 26/05/2023, e art. 1 comma 449 lettera d sexies della legge 236/16, trasmessa dall'Ente utilizzando l'apposito applicativo web in data 21/04/2023, e che si rende quindi necessario modificare la composizione del risultato di amministrazione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23 maggio 2023 e i seguenti allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, andando a rettificare la parte vincolata (quota "vincoli derivanti da trasferimenti"), e conseguentemente la parte disponibile, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso risultato:

- a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- c) equilibri di bilancio;
- d) quadro generale riassuntivo;
- e) relazione sulla gestione;
- f) piano degli indicatori di bilancio;
- g) conto economico;
- h) stato patrimoniale;

Dato atto che le risultanze del rendiconto 2022 non sono allineate a quelle delle certificazioni succitate;

Esaminata la proposta di delibera consiliare di modifica del rendiconto della gestione 2022, con la quale viene rideterminata la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 nel seguente modo:

Nuova composizione risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	Importi
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	763.284,16
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	165.594,00
Altri accantonamenti	2.000,00
Totale Parte accantonata	930.878,16

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	27.009,31
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.187.675,69
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	7.348,07
Altri vincoli	150.000,00
Totale Parte vincolata	1.372.033,07

Parte destinata agli investimenti	168.193,93
--	-------------------

Parte disponibile	1.468.186,72
--------------------------	---------------------

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022	3.939.291,88
---	---------------------

Vista la normativa vigente in materia e verificata la conformità della modifica proposta alle disposizioni vigenti;

ESPRIME

parere favorevole

in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della modifica di alcuni allegati al rendiconto della gestione 2022 a seguito della trasmissione delle certificazioni succitate, con la quale viene rideterminata la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022.

Monza, 23 giugno 2023

IL REVISORE DEI CONTI

ANDREA MARIANI

